

PARTE I – PRESCRIZIONI GENERALI

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori "a Misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), e di tutte le forniture accessorie necessarie per la realizzazione in REANA DEL ROJALE (UD), dell'opera: "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE VIE DEL COMUNE (Reana del Rojale), secondo quanto specificato negli elaborati di progetto posti a base di appalto e delle disposizioni del presente Capitolato.
2. L'intervento è così individuato:
l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "riatto pavimentazioni bituminose". Sono incluse tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare i lavori compiuti a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal progetto definitivo-esecutivo e dal capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.
L'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati progettuali e dei relativi allegati e di aver tenuto conto nella propria offerta di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri e di tutte le quantità necessarie per portare il lavoro a compimento e di aver valutato congrui i relativi prezzi.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. Il presente appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, ammonta a complessivi netti € **294.000,00** (Euro duecentonovantaquattromila/00) per lavori e oneri della sicurezza così ripartiti:

a) Lavori a Misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 290.447,38
b) a sommare Oneri per la Sicurezza (non ribassabili)	€ <u>3.552,62</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI	€ 294.000,00

L'importo dei lavori a misura a base d'asta assoggettabile al ribasso, ammonta ad € 291.447,38 (diconsi euro duecentonovamila quattrocentoquarantasette/38), cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza (non ribassabili) pari a € 3.552,22 (diconsi euro tremila cinquecentocinquantadue/22). Si determina quindi un importo complessivo per lavori pari a € 294.000,00 (diconsi euro duecentonovantaquattromila/00).

Art. 3 Modalità di individuazione dell'appaltatore

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dalla Linea Guida n. 4 emesse dall'ANAC (determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017), trattandosi di contratto sottosoglia, l'individuazione dell'Appaltatore avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di

gara con consultazione di almeno 10 operatori economici. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in materia di esclusione automatica delle offerte.

Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) ed "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016).
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate e autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5 Categoria prevalente, categorie scorparabili e altre categorie di lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori che formano oggetto dell'appalto, dettagliatamente illustrati nel Capo I del presente Capitolato, nella Relazione Generale e negli elaborati progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili dalla Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto, appartengono alla categoria prevalente **OG 3**: Strade, autostrade, ecc.

AVVERTENZA: Le opere della **categoria « prevalente (OG 3) »** potranno essere subappaltate fino al limite del 30% dell'importo di categoria, fatte salve le deroghe per quei casi in cui è necessaria una specifica qualificazione derivante dall'osservanza di altre norme particolari. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse.)

2. Non sono previsti lavori appartenenti alle categorie scorparabili.

Art. 6 Descrizione sommaria delle opere

1. L'oggetto dell'appalto dovrà essere svolto a totale carico della aggiudicataria, a mezzo della propria organizzazione tecnica e amministrativa con propri mezzi e strutture, e anche mediante l'apporto di terzi, (così come disciplinato dagli articoli successivi) con la massima scrupolosità ed ogni cautela necessaria per la salvaguardia degli interessi e dell'immagine del Comune di Udine, osservando tutte le norme, nessuna esclusa, con particolare riferimento a quelle inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, la sicurezza della circolazione stradale, e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
2. Le opere da eseguire consistiranno sostanzialmente nei lavori di straordinaria manutenzione del magazzino di via Joppi come meglio dettagliato nelle tavole grafiche progettuali.
3. Le principali categorie lavorative dei lavori **a Misura** corrisponderanno alle seguenti voci:

LAVORI A MISURA

LAVORI STRADALI

Intervento 1

- scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura
- riporti in materiale minuto misto di cava per ricariche
- allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
- cilindratura meccanica
- strati di collegamento in conglomerato bituminoso
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 2

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 3

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni

Intervento 4

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni

Intervento 5

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni

Intervento 6

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 7

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 8

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni

Intervento 9

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 10

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 11

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni
- adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 12

- conglomerato bituminoso per tappeti di usura
- taglio di pavimentazione bituminosa
- fresatura a freddo di pavimentazioni

→ adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 13

→ scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura
→ riporti in materiale minuto misto di cava per ricariche
→ allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
→ cilindratura meccanica
→ strati di collegamento in conglomerato bituminoso

Intervento 14

→ conglomerato bituminoso per tappeti di usura
→ taglio di pavimentazione bituminosa
→ fresatura a freddo di pavimentazioni
→ adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

Intervento 15

→ conglomerato bituminoso per tappeti di usura
→ taglio di pavimentazione bituminosa
→ fresatura a freddo di pavimentazioni

Intervento 16

→ conglomerato bituminoso per tappeti di usura
→ taglio di pavimentazione bituminosa
→ fresatura a freddo di pavimentazioni

Intervento 17

→ scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura
→ riporti in materiale minuto misto di cava per ricariche
→ allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
→ cilindratura meccanica
→ strato di collegamento in conglomerato bituminoso

Intervento 18

→ conglomerato bituminoso per tappeti di usura
→ taglio di pavimentazione bituminosa
→ fresatura a freddo di pavimentazioni
→ adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti

SEGNALETICA STRADALE

Intervento 1

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 2

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 3

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 4

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

Intervento 5

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

Intervento 6

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

Intervento 7

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 9

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 10

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

Intervento 11

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

Intervento 12

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

Intervento 13

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 14

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 15

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 16

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

Intervento 18

→ verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.

SICUREZZA**Costi della sicurezza**

→ messa in sicurezza del cantiere

Art. 7 Entità dei vari tipi di lavorazione preventivate

L'entità stimata delle lavorazioni corrisponde a quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo sentita:

Descrizione delle lavorazioni	Unità Misura	Costi che compongono la categoria	Importo Totale della categoria
OPERE A MISURA			
<u>LAVORI A BASE D'ASTA CON IVA AL 10%</u>			
INTERVENTO 1:			
Lavori stradali			
Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura	mc.	765,82	
Riporti in materiale minuto misto di cava per ricariche	mc.	1.617,02	
Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo	mc.	721,86	
Cilindratura meccanica	mq.	1.160,49	
Strati di collegamento in conglomerato bituminoso	mq.	6.798,13	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	651,65	
Sommano		€	11.705,97
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	450,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebraure, etc.	m.	125,00	
Sommano		€	575,00
TOTALE INTERVENTO 1		€	12.280,97
<u>Intervento 13:</u>			
Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura	mc.	446,46	
Riporti in materiale minuto misto di cava per ricariche	mc.	938,46	
Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo	mc.	418,94	
Cilindratura meccanica	mq.	673,51	
Strati di collegamento in conglomerato bituminoso	mq.	3.940,18	
Sommano		€	6.415,55

Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m	125,00	
Sommano		€	125,00
<u>TOTALE INTERVENTO 13</u>		€	6.540,55
<u>Intervento 17:</u>			
Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura	mc.	561,17	
Riporti in materiale minuto misto di cava per ricariche	mc.	1.184,89	
Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo	mc.	528,95	
Cilindratura meccanica	mq.	850,36	
Strati di collegamento in conglomerato bituminoso	mq.	4.974,82	
Sommano		€	8.100,19
<u>TOTALE INTERVENTO 17</u>		€	8.100,19
<u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA CON IVA AL 10%</u>		€	26.921,71
<u>LAVORI A BASE D'ASTA CON IVA AL 22%</u>			
<u>Intervento 2:</u>			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	m.	24.190,41	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	6.585,30	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	521,32	
Sommano		€	31.630,23
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	1.800,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	250,00	
Sommano		€	2.050,00
<u>TOTALE INTERVENTO 2</u>		€	33.680,23
<u>Intervento 3:</u>			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	10.441,47	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	2.842,46	
Sommano		€	13.617,13
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	1.800,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	125,00	
Sommano		€	1.925,00
<u>TOTALE INTERVENTO 3</u>		€	15.542,13
<u>Intervento 4:</u>			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	4.380,38	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	1.192,46	
Sommano		€	5.906,04

Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di striscie	m.	600,00	
Sommano		€	600,00
TOTALE INTERVENTO 4		€	6.506,04
Intervento 5:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	18.124,90	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	4.935,52	
Sommano		€	23.393,62
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di striscie	m.	1.875,00	
Sommano		€	1.875,00
TOTALE INTERVENTO 5		€	25.268,62
Intervento 6:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	5.868,26	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	1.597,50	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	130,33	
Sommano		€	7.929,29
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di striscie	m.	600,00	
Sommano		€	600,00
TOTALE INTERVENTO 6		€	8.529,29
Intervento 7:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	18.434,82	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	5.018,41	
Adeguamento planoaltimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	260,66	
Sommano		€	24.047,15
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di striscie	m.	1.800,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	250,00	
Sommano		€	2.050,00
TOTALE INTERVENTO 7		€	26.708,43
Intervento 8:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	3.470,67	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	944,81	
Sommano		€	4.748,68
TOTALE INTERVENTO 8		€	4.748,68

Intervento 9:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	8.526,12	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	2.321,05	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	260,66	
Sommano		€	11.441,03
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	750,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	125,00	
Sommano		€	875,00
TOTALE INTERVENTO 9		€	12.316,03
Intervento 10:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	3.897,49	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	1.061,01	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	260,66	
Sommano		€	5.552,36
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	450,00	
Sommano		€	450,00
TOTALE INTERVENTO 10		€	6.002,36
Intervento 11:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	1.909,78	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	656,18	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	390,99	
Sommano		€	3.290,15
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	225,00	
Sommano		€	225,00
TOTALE INTERVENTO 11		€	3.515,15
Intervento 12:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	7.294,01	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	1.985,63	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	260,66	
Sommano		€	9.873,50
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	750,00	
Sommano		€	750,00
TOTALE INTERVENTO 12			10.623,50
Intervento 14:			

Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	65.830,48	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	1.666,00	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	17.920,89	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	2.867,26	
Sommano		€	88.284,63
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	4.500,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	500,00	
Sommano		€	5.000,00
TOTALE INTERVENTO 14			93.284,63
Intervento 15:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	6.447,00	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	1.755,05	
Sommano		€	8.535,25
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	450,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	125,00	
Sommano		€	575,00
TOTALE INTERVENTO 15		€	9.110,25
Intervento 16:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	2.260,66	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	615,41	
Sommano		€	3.209,27
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	225,00	
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di scritte, frecce, zebrature, etc.	m.	125,00	
Sommano		€	350,00
TOTALE INTERVENTO 16		€	3.559,27
Intervento 18:			
Lavori stradali			
Conglomerato bituminoso per tappeti d'usura	mq.	3.010,53	
Taglio di pavimentazione bituminosa	mq.	333,20	
Fresatura a freddo di pavimentazioni	mq.	1.143,28	
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti	cad.	130,33	
Sommano		€	4.617,34
Segnaletica stradale			
Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di strisce	m.	125,00	
Sommano		€	125,00
TOTALE INTERVENTO 18		€	4.742,34

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA CON IVA AL 22%		€	263.525,67
SICUREZZA			
Messa in sicurezza del cantiere	a corpo	3.552,62	
TOTALE DELLA SICUREZZA		€	3.552,62
TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI		€	294.000,00

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, e devono in esso essere richiamati, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento;
 - f) il piano operativo di sicurezza;
 - g) il cronoprogramma;
 - h) le polizze di garanzia;
 - i) l'offerta della ditta aggiudicataria;
 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; Capitolato Speciale d'appalto; il Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee.
 - c) la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse rilevabili dagli atti progettuali.

Art. 9 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del

procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 10 Norme regolatrici l'appalto

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:
 - a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2004/24/UE e 2004/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi", di seguito denominato "Codice dei contratti";e per la parte vigente ed afferente le seguenti fonti normative :
 - D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento generale", per le parti ancora applicabili in base ai disposti del sopraccitato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. e Decreto interministeriale sulla segnaletica stradale del 04.03.2013;
 - D. Lgs. n. 106/2009: D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - Legge n. 88/2009 art. 39: Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008);
 - Legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché deleghe al Governo in materia di normativa antimafia";
 - norme di legge e disposizioni vigenti circa la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso od altre gravi forme di pericolosità sociale;
 - norme di legge e disposizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni ed inquinamenti, incluso quello acustico;
 - norme, disposizioni generali e particolari dell'Azienda per Servizi Sanitari e dell'ISPESL;
 - norme di legge e disposizioni vigenti circa il trattamento, rimozione e trasporto a discariche autorizzate delle sostanze tossiche e nocive;
 - norme di legge e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495; nonché D.M. 10.07.2002);
 - disposizioni e regolamenti generali e particolari del Comune di Udine;
 - norme UNI, CEI e CIG.
3. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, tutti i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati allegati al contratto, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al precedente art. 9.
4. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante e impresa aggiudicataria, si fa riferimento ai disposti del D.Lgs. 50/2016 con le integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto nonché a quanto disposto nel successivo art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Fermo restando quanto previsto al Capo IV del presente Capitolato troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

Art. 11 Rapporti con il Comune

1. In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l'appaltatore designerà un proprio rappresentante che sarà il diretto interlocutore del Comune per quanto riguarda le tematiche tecniche, organizzative, amministrative e gestionali relative alle condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale.
2. Per parte sua, il Comune designerà, in propria rappresentanza, un ufficio referente del contratto, attraverso il quale saranno trasmesse all'appaltatore tutte le comunicazioni, autorizzazioni ed eventuali richieste inerenti l'attività oggetto del contratto nonché le eventuali contestazioni in ordine al mancato/tardivo o inadeguato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto – tale ufficio corrisponderà all'Ufficio Direzione Lavori. Spetta altresì al Committente, ovvero al firmatario del contratto per conto del Comune di Udine, la nomina del Responsabile dei lavori qualora previsto.
3. Gli ordini all'Appaltatore verranno impartiti solo ed esclusivamente per il tramite dell'Ufficio di Direzione Lavori, sentito il RUP. Eventuali lavorazioni non previste o non ordinate resteranno a carico dell'Appaltatore il quale dovrà altresì provvedere al ripristino a proprie spese delle condizioni pre-esistenti.

Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. a presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. a sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 13 Durata del contratto

1. il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 14 Spese contrattuali - Oneri fiscali

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, nonché quelle per gli eventuali ulteriori atti relativi all'esecuzione del contratto stesso, nonché tutte le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che

- contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'appaltante, comprese le spese di bollatura degli atti di gestione dell'appalto.
2. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 15 Recesso dal contratto e risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione ed il recesso del contratto trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 108 comma 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016, sarà causa di risoluzione del contratto grave inadempienza alle obbligazioni contrattuali attuata da parte dell'Appaltatore e tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni e/o il ritardo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni previste in contratto dovuto a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 16 Domicilio dell'appaltatore

L'Impresa ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di **REANA DEL ROJALE (Udine)**. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da una persona dei requisiti di idoneità tecnica-morale, alla quale dovrà conferire, per iscritto, le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, come disposto dall'art. 4 del suddetto Capitolato Generale. La nomina del tecnico sopra indicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori. L'Impresa è tenuta ad avere un proprio rappresentante sul luogo del lavoro, che può essere lo stesso capocantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute nell'art. 4 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di cui sopra.

Art. 17 Trasmissione dei documenti

È fatto obbligo all'Appaltatore, e per suo tramite, alle singole Ditte subappaltatrici di:

- a) trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori principali o rispettivamente nei singoli sub-appalti, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile competente per territorio ove si svolgono i lavori.
- b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, ogni modifica avvenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'Impresa (azienda, ditta, società, ecc.) e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni variazione della composizione societaria superiore al 2 % rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
- c) trasmettere alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori, con minimo 20 gg di anticipo, tutta la documentazione di rito relativa a richieste di autorizzazione al subappalto, subaffidamento, per i provvedimenti di competenza della Stazione Appaltante. Si precisa che, relativamente al subappalto/cottimo, potranno essere autorizzate solo le lavorazioni che l'Appaltatore avrà indicato all'atto dell'offerta come possibile oggetto di subappalto.

Art. 18 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 19 Responsabilità dell'appaltatore

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, si assume integralmente la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
2. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo Capo XI del presente Capitolato, con particolare riferimento:
 - a) alla integrazione del piano operativo di sicurezza ed al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.mi., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
 - b) alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma dei lavori di cui al successivo art. 26 del presente Capitolato;
 - c) all'elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del Direttore Lavori, per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
 - d) alla tempestiva presentazione al Direttore Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 31 del presente Capitolato (e delle eventuali prove da effettuare nel rispetto dell'eventuale piano di qualità);
 - e) alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità di accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre Imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
 - f) all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;
 - g) all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

CAPO III - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 20 Consegna, inizio dei lavori e obblighi dell'appaltatore propedeutici alla consegna

1. La consegna dei lavori avverrà successivamente alla stipula del contratto. Per le Amministrazioni Statali la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla registrazione del contratto e comunque entro lo stesso periodo di tempo dall'approvazione del contratto quando la registrazione non è richiesta
2. La Stazione Appaltante, qualora ricorrano le ipotesi previste dalla normativa vigente, adeguatamente giustificate dal RUP, si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 periodo terzo e quarto e comma 13 del Codice dei contratti.
3. La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà essere effettuata la

- consegna dei lavori secondo le necessità della Stazione Appaltante ed in base alle disposizioni di Legge. Qualora l'Appaltatore non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un perentorio termine, trascorso inutilmente il quale, l'Amministrazione appaltante avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata.
4. La consegna dei lavori può essere effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso d'urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
 5. E' fatto obbligo all'appaltatore di provvedere direttamente, e con almeno 20 gg di anticipo sulla data di inizio dei lavori, alla presentazione di apposita richiesta al Comando di Polizia Locale per emissione dell'ordinanza di disciplina temporanea della circolazione stradale ai sensi degli artt. 5- comma 3, 6 e 7 e art. 26 del Codice della Strada. I contenuti della richiesta dovranno essere preventivamente concordati con il CSE. In assenza dell'Ordinanza, di cui sopra, Municipale l'Appaltatore non avrà titolo per procedere con l'esecuzione dei lavori e sarà soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa. Qualora gli interventi riguardino più siti, la procedura sopraindicata dovrà essere seguita per ciascuno di essi conformemente all'ordine temporale con cui i lavori verranno eseguiti e comunque in accordo con la DL ed il CSE.
 6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori è fatto obbligo dell'Appaltatore di procedere con l'allestimento dell'impianto del cantiere, conformemente ai disposti del PSC, del POS e dell'Ordinanza emessa dalla PL e a dare inizio ai lavori ed a proseguirli conformemente al cronoprogramma di esecuzione redatto dall'Appaltatore stesso, ai sensi dei successivi artt. 26 e 42 del presente Capitolato, ovvero in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, come meglio indicato al precedente art. 13 del presente Capitolato, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione ai disposti della normativa vigente e a quanto meglio a specificato nel successivo art. 20.
 7. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, con almeno 20 gg di anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori, il POS e copia della documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 e dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tale documentazione dovrà essere verificata e siglata per verifica ed accettazione dal CSE prima dell'inizio dei lavori: diversamente l'Appaltatore non avrà titolo per procedere con l'allestimento del cantiere e con le lavorazioni previste.
 8. La consegna dei lavori risulterà da processo verbale esteso in contraddittorio con l'Appaltatore; la consegna si intenderà effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e dal predetto giorno ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, graverà interamente sull'Appaltatore.

Art. 21 Sospensione e ripresa dei lavori – Sospensione parziale - Proroghe – Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, secondo la procedura prevista dalla norma.
2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o per necessità della Amministrazione committente.

3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori "Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità".
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
5. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, per garantire tutte le condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
6. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa degli stessi non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
7. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione degli stessi viene incrementato soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore secondo quanto disposto al successivo art. 26 del presente Capitolato, indipendentemente dalla durata della sospensione.
8. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata una volta intervenuta la ripresa entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
9. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
10. Non sarà ammesso alcun ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore per le difficoltà che dovesse incontrare nel reperimento dei materiali, ed inoltre, non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del successivo art. 26 del presente Capitolato:
 - a) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e negli allacciamenti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per

- l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
11. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime tempestivamente e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
- La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 22 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. Si precisa altresì che i lavori oggetto del presente appalto dovranno, in generale, essere eseguiti senza interruzioni dell'attività normalmente svolta nei luoghi interessati. L'Appaltatore pertanto, dovrà organizzare gli interventi in modo da rispettare tale specifica esigenza, senza che lo stesso possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, comportandosi come di seguito precisato:
 - a) prima dell'inizio dei lavori, qualora si renda necessario procedere con scavi che possano in qualche maniera interessare le sottoreti esistenti, dovrà informarsi presso gli Enti gestori delle varie reti tecnologiche, dell'eventuale presenza nel sottosuolo dell'area interessata dagli interventi, di condutture o cavidotti e quindi richiederne la segnalazione in loco del tracciato e della quota di profondità. L'Appaltatore comunicherà altresì ai predetti Enti la data presumibile dell'esecuzione dei propri lavori. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero verificare danni alle reti tecnologiche eventualmente presenti nell'area del cantiere, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso, anche a mezzo telegramma, sia alla Stazione Appaltante, che agli Enti proprietari delle reti danneggiate e alla Direzione Lavori. Rimane bene inteso che nei confronti dei proprietari delle reti tecnologiche danneggiate, l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, sollevando da qualsivoglia responsabilità la Stazione Appaltante;
 - b) dovrà organizzare gli interventi in accordo con la Direzione Lavori, in maniera da ridurre il più possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori, pertanto, qualora si rendesse necessario, dovrà effettuare le lavorazioni previste secondo le metodologie e l'ordine indicato dalla D.L. , senza che questo dia adito alla richiesta di maggiori compensi;
 - c) sempre al fine di consentire nei luoghi in questione l'espletamento delle normali attività, l'Appaltatore provvederà, ove necessario o secondo le richieste della Direzione Lavori, ad allestire opportuni impianti o allacciamenti provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli infortuni;
 - d) dovrà provvedere inoltre, alla pulizia quotidiana dei luoghi ove hanno svolgimento i lavori, nonché tenerli sgombri da materiali o attrezzature che possono costituire fonte di pericolo per le persone.
2. Fatto salvo quanto sopra, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo, a giudizio della Direzione Lavori, non risulti pregiudizievole per la buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva però il diritto di stabilire l'ordine e il modo con i quali dovranno essere iniziate e ultimate le diverse categorie di lavori, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di

richiesta di speciali compensi; (appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito).

4. La Direzione Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che dimostri incapacità professionale o il cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento dei lavori, ovvero manifesti atteggiamenti irrispettosi verso l'Utenza Pubblica o la Stazione Appaltante. Parimenti, la Direzione Lavori, qualora ritenesse a suo insindacabile giudizio, non idoneo per capacità professionale o comportamento l'operato di un subappaltatore, potrà ordinarne all'Appaltatore l'immediato allontanamento.

Art. 23 Obbligo alla riservatezza e comportamento in servizio

1. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di divulgare a persone estranee all'amministrazione ed alla D.L. notizie relative alle opere da eseguire o già eseguite relativamente all'appalto in corso.
2. E' pure fatto divieto alla ditta appaltatrice di pubblicare (o far pubblicare da terzi) disegni, schizzi, planimetrie che appartengano all'Amministrazione, senza prima aver ottenuto un'autorizzazione scritta dalla stessa, nonché di comunicare o di mostrare a terzi disegni ed elaborati, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori.
3. Tutto il personale operante dovrà mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento civile, dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. e dal personale di sorveglianza preposto. In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori dovrà evitare di intraprendere iniziative personali limitandosi a consultare il personale di sorveglianza o la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si dovranno assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui persone estranee all'amministrazione dovessero minacciare od impedire l'esecuzione dei lavori si dovrà darne immediato avviso al personale di sorveglianza o D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso eseguire disposizioni impartite da persone estranee al personale di sorveglianza e direzione lavori. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti - per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013. L'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. La ditta procurerà di tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo o rimostranza da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego dei materiali, senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di tutti i lavori di cui trattasi.

Art. 24 Modalità di esecuzione dei lavori e ordini della Direzione Lavori

1. lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, sotto la direzione tecnico amministrativa dell'Appaltante.
2. La Direzione Lavori ha la facoltà di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, tavole grafiche e particolari supplementari delle opere da eseguire. Qualora risulti che le opere e o le forniture non siano effettuate a termine di contratto o a regola d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di attuare i provvedimenti atti e necessari ad eliminare tali irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento di eventuali danni causati alla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore non potrà rifiutare di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, sia che riguardino il rifiuto che la sostituzione dei materiali.
4. Il non rispetto degli Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori comporteranno l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 29 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25 Danni di forza maggiore - Sinistri alle persone - Danni alle proprietà

1. All'impresa rimasta aggiudicataria non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso dei lavori. Eventuali danni di forza maggiore saranno accertati dal Responsabile del procedimento sentito il Direttore lavori, previa presentazione di apposita denuncia scritta.
2. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose.

Art. 26 Programma di esecuzione dei lavori

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore Lavori, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per relativa approvazione, un programma dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e di ultimazione dei lavori onde consentire al D.L. medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
2. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
 - delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
 - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività e ferie degli addetti ai lavori;
 - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento ed al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
 - dei termini di scadenza dei pagamenti;
 - dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti;
3. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente art. 21 del presente Capitolato.
4. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione committente;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione committente; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Amministrazione committente al verificarsi delle condizioni di cui sopra. E' fatto obbligo all'appaltatore di rispettare comunque il cronoprogramma delle lavorazioni pena l'applicazione dell'art. 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Si precisa che i lavori in oggetto del presente appalto dovranno in generale essere eseguiti senza interrompere l'attività normalmente svolta negli edifici e nei luoghi interessati. L'Appaltatore dovrà pertanto organizzare gli interventi in modo tale da rispettare tale specifica esigenza come di seguito meglio precisato e senza possibilità di rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
8. Fatto salvo quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo a giudizio del Direttore Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.
9. L'Amministrazione o per lei la Direzione Lavori si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un tempo stabilito o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
10. Qualora l'Appaltatore non presenti il programma nei tempi indicato, per l'andamento dei lavori verrà adottato quello previsto dal progetto.
11. Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori e di garantire al contempo il minimo impatto sulla fluidità e sulla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, le lavorazioni dovranno tenere conto della suddivisione in fasi lavorative previste nel cronoprogramma.

Art. 27 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

1. Per tutti gli altri lavori diversi non specificati nei precedenti articoli, ma previsti nei prezzi compresi nell'elenco e che si rendessero necessari, si seguiranno le indicazioni della Direzione Lavori e le buone regole dell'arte, in modo tale che le opere risultino correttamente eseguite e compiute in ogni loro parte e dettaglio.

Art. 28 Lavori eventuali non previsti

1. Per l'esecuzione di lavori non previsti o per le quali non si hanno i relativi prezzi si provvederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa. Gli operai per i lavori in economia, dovranno essere idonei alle opere da eseguire e provvisti della necessaria attrezzatura. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere efficienti e in perfetto stato d'impiego e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.

Art. 29 Penali

1. La penale pecuniaria giornaliera da applicare per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, tra cui rientra anche il mancato rispetto del Cronoprogramma e del Programma Lavori di cui all'art. 26 nonché dal mancato rispetto degli Ordini di Servizio impartiti di cui all'art. 24, è stabilita nella misura dell' 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente, non sarà superiore al 10% (dieci per cento) del predetto ammontare, ed è determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori.

Art. 30 Durata giornaliera dei lavori

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori

vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non si è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante.

Art. 31 Lavoro straordinario e notturno

1. Qualora la Direzione Lavori ordinasse per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario dai contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto lavoro straordinario.
2. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di sedici ore (eccettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

Art. 32 Riconoscimento a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura non comunque superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 % per la parte dell'importo fino a € 258.000,00;
- 0,50 % per l'eccedenza fino a € 1.549.000,00;
- 0,20 % per la parte eccedente a € 1.549.000,

Nel caso di appalto integrato, l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme sopraesposte e richiamate nei precedenti commi, nessun altro compenso od indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del 2 capoverso del presente articolo, deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Art. 33 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti

- dagli articoli del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse); per le sospensioni di cui al presente articolo all'appaltatore non spetta indennizzo alcuno.
2. Il verbale di sospensione dei lavori deve riportare e contenere:
 - a) regione, provincia e comune ove si effettuano le opere;
 - b) oggetto dell'opera;
 - c) ditta esecutrice dell'opera;
 - d) estremi del contratto d'appalto principale;
 - e) importi a base d'asta di cui al progetto principale;
 - f) importi a base d'asta contrattuali;
 - g) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
 - h) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
 3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se la Stazione Appaltante non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ed accettato.
 4. Nel caso in cui l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato alla Stazione Appaltante, o sul quale si sia formata tacita accettazione. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante, non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna.
 6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione alla Stazione Appaltante, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
 7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
 8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante, è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 34 Sospensioni ordinate dalla stazione appaltante o dal R.U.P.

1. La Stazione Appaltante od il R.U.P., può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. La Stazione Appaltante od il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi alla Stazione Appaltante od il R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante od il R.U.P. può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 35 Premio di accelerazione

Facendo riferimento a quanto riportato dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse), in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni girone di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto d'appalto, per il calcolo della penale, di cui al precedente art. 4.8, mediante l'utilizzo delle somme impreviste indicate nel quadro economico di spesa dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 36 Riserve dell'impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei termini e modi prescritti ai sensi dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse). La Ditta, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo predetto resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.

Art. 37 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei lavori per fatto dell'impresa

Quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza o per gravi irregolarità o ritardi nell'esecuzione dei lavori e contravvenga agli obblighi e condizioni stipulati, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse)

Art. 38 Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse). Pertanto in caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 39 Danni di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse), sempreché i lavori siano stati misurati ed iscritti al libretto. Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti a rimuovere il corroso da invasioni di acque provocate dall'Impresa. Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse). Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

Art. 40 Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 5 (cinque) da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti al libretto, sono valutati in base alle misurazioni provvisorie fatte dagli assistenti di cantiere.- Mancando tali misurazioni, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 41 Sinistri od infortuni a persone operanti o presenti nel cantiere

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori avvengano sinistri od infortuni a persone operanti o presenti nel cantiere, il Direttore dei Lavori deve compilare apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile Unico del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause e dovrà adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre, per la Committente, le conseguenze dannose, come disposto dall'art. 87 del Regolamento di Attuazione alla Legge Regionale 14/2002.

Art. 42 Programma di esecuzione dell'appaltatore e cronoprogramma – impianto di cantiere - programma dei lavori

Ricevuta la consegna dei lavori e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sua data, l'impresa dovrà presentare, per l'approvazione alla direzione dei lavori, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto

termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare dovrà essenzialmente comprendere:

1. la descrizione dettagliata delle modalità esecutive delle varie opere, corredata dai disegni di progetto degli impianti di cantiere, nonché dei mezzi d'opera, delle opere provvisoriale e di quanto occorra per l'esecuzione dei lavori;
2. l'elencazione delle dotazioni di cantiere in macchinari, impianti, mezzi d'opera, installazioni, organizzazione, alloggiamenti, magazzini, silos, maestranze e direzione di cantiere;
3. il periodo richiesto per l'approntamento del cantiere, completo di installazioni macchinari e servizi;
4. la data entro la quale si prevede l'entrata in regime del cantiere;
5. le date entro le quali l'Impresa si impegna a raggiungere per le singole opere o categoria di lavori, rispettivamente il terzo ed i due terzi del corrispondente ammontare;
6. le date entro le quali, sempre con rispetto del termine contrattuale generale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), l'Impresa si impegna al completamento delle singole opere o categorie di lavori.
7. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
8. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
9. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
10. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
11. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il tutto dovrà essere dettagliato in un programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico dei lavori (grafico Lire/tempo) correlato ad un diagramma a blocchi che indichi per ogni categoria di lavoro le fasi di avanzamento. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, se previsto, e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna e/o di inizio dei lavori alla realizzazione dell'impianto di cantiere. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

Il programma approvato, mentre non vincola la Committente che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, ha valore di impegno contrattuale per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti.

Art. 43 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approv-vigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 44 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo, che risulti imputabile all'appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).

2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. In caso di risoluzione del contratto, la penale è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria, compresi i maggiori oneri per protratta sorveglianza da parte della Direzione Lavori.

Art. 45 Clausola anti – pizzo

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno dell'impresa aggiudicataria qualora venisse debitamente accertato che la stessa per eseguire i lavori paga il pizzo alla criminalità comune od organizzata.

Art. 46 Normativa antimafia

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione del contratto d'appalto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 47 Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante richiede ed ordina modifiche o varianti in corso d'opera, per il tramite della Direzione dei Lavori, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), esse verranno concordate ed in seguito liquidate sulla base di una nuova perizia, che verrà eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, conformemente alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
2. In tal caso, qualora ne sussistano le condizioni, si applicherà la disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e nelle linee guida Anac (per quelle emesse).

Art. 48 Variazione delle opere progettate

Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse) qualora fosse necessario richiedere all'Appaltatore la diminuzione o l'aumento o la variazione dei lavori da eseguire, si procederà alla valutazione delle modifiche del prezzo di appalto mediante la redazione di nuovi prezzi (con i criteri previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse, concordati preventivamente con il D.L. approvati dall'Appaltante e soggetti al medesimo ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore per i lavori oggetto del contratto. L'Appaltatore sarà vincolato all'accettazione delle eventuali varianti che l'Appaltante o il Direttore dei Lavori ritenessero necessario ed opportuno richiedere nei casi ammessi; l'importo delle opere potrà variare quindi ad un quinto in più od in meno dell'importo di contratto, senza che ciò dia titolo all'Appaltatore per richiedere maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Art. 49 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 50 Variazione al progetto appaltato

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), nessuna modificazione ai lavori

appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.- La violazione del divieto, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'Appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, nei casi previsti dal precedente capoverso, superi il limite di un quinto dell'importo dell'appalto, il Responsabile del Procedimento né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato (quarantacinque giorni), si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Art. 51 Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratt, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 52 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi contrattuali di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezzari, sono considerati quelli medi.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA E CRITERI CONTABILI

Art. 53 Lavori "a Msura"

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che

- l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.
 5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 54 Lavori "a Corpo"

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 55 Lavori "in Economia"

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 56 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono contabilizzabili nei relativi S.A.L. i manufatti ed i materiali depositati a piè d'opera in cantiere, che non siano accettati preliminarmente dalla Direzione dei Lavori (l'accettazione dovrà avvenire per iscritto e riportata nel relativo Giornale dei Lavori).

Art. 57 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori “a Misura”, “a Corpo” e delle somministrazioni per opere in economia – invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo e le somministrazioni comprendono:

a) Per i materiali

Ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi. ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.

b) Per gli operai e mezzi d'opera

Ogni compenso e spesa per gli stessi, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc.; ogni spesa ed onere per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere atti all'uopo, nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa di illuminazione del cantiere e quanto previsto nell'articolo relativo agli oneri dell'Appalto.

c) Per i noli

Ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come sopra.

d) Per i lavori a misura ed a corpo

Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione od impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, spese per il trasporto dei materiali in sole scariche autorizzate che verranno tempestivamente segnalate alla Direzione Lavori, l'indennità di deposito a scarica e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi medesimi sopraindicati, nonché i prezzi e i compensi a corpo, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili.-

Art. 58 Anticipazioni

1. È ammessa l'anticipazione del prezzo contrattuale in conformità alla normativa vigente, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 59 Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di un certificato di pagamento al raggiungimento dell'importo di **€ 80.000,00** (ottantamila/00) al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2.
L'importo dei lavori eseguiti è valutato a misura verranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al seguente comma 2 del presente articolo.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'emissione dello Stato d'Avanzamento il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori eseguiti a tutto il” con l'indicazione della data. La liquidazione degli acconti avrà luogo entro 30 gg. dalla data di emissione di ogni certificato di pagamento, previa presentazione delle relative fatture e fino alla concorrenza dell'importo annuale corrispondente.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del

certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Art. 60 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di legge, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 61 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della

- spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1.10.4, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 62 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 36, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di legge.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 63 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 37, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori stabiliti per legge di cui all'art. 38 comma 2 del presente capitolato.

Art. 64 Documentazione da acquisire per disporre i pagamenti delle rate di acconto e di saldo

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura

fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 52 e seguenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione di idonea documentazione che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 65 Osservanza della normativa di cui alla Legge 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie"

1. I pagamenti dovuti all'Impresa appaltatrice saranno subordinati all'osservanza da parte della medesima dei disposti della Legge 13/08/2010 n. 136 "PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE".
2. In particolare, rimane inteso che la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
3. Qualora la ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi delle banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto d'appalto inerente l'opera cui è riferito il presente Capitolato Speciale si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 di cui alla Legge 136/2010.

Art. 66 Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Tali prezzi devono ritenersi fermi e immodificabili per tutta la durata del contratto.
2. Gli stessi prezzi unitari vanno anche utilizzati per eventuali varianti, conguagli contabili od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti relativi alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.
3. I prezzi unitari compensano anche gli oneri qui di seguito elencati:
 - a) circa i materiali, ogni spesa per: fornitura, trasporti sino al luogo di impiego (e indipendentemente da numero e tipi di mezzi impiegati, ivi compresi quelli speciali); eventuali dazi doganali e pesature; accatastamento, riprese e cali; perdite sfridi e sprechi; ogni altro onere per darli pronti all'impiego sul luogo di installazione e costruzione, nonché all'impiego per allontanare eventuali eccedenze, spese per trasporto c/o pubbliche discariche;
 - b) circa gli operai, ogni spesa per fornirli di attrezzi ed utensili del mestiere, dei dispositivi di protezione individuale, nonché il trattamento retributivo normativo previdenziale ed assistenziale, così come per l'eventuale illuminazione artificiale del cantiere;
 - c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi pronti all'uso nel luogo d'impiego, ivi inclusi la necessaria disponibilità di carburante e/o energia elettrica nonché gli oneri per lubrificanti e materiali di consumo in genere, il personale addetto al funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e l'allontanamento dal cantiere a prestazioni ultimate;

- d) circa i lavori, tutte le spese per fornitura, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni tipo e specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea, di trasporto, carico e scarico, costo di smaltimento in discarica autorizzata, nonché di assistenza muraria alle singole voci di impianti, di tiro in sito con qualsiasi mezzo di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Art. 67 Misurazione e valutazione dei lavori

1. Per tutte le opere comprese nell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e di peso a seconda di quanto specificato sotto e in elenco prezzi quale unità di misura, escluso ogni altro metodo. Particolarmente e in aggiunta a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta inteso quanto segue.
 - a) i lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
 - b) in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa;
 - c) le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall'Impresa;
 - d) quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l'Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

Art. 68 Revisioni dei prezzi

1. L'Appaltatore riconosce che i prezzi netti proposti nell'offerta economica coprono tutti, nessuno escluso, gli oneri derivanti dal contratto.
2. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 69 Valutazione dei costi per la sicurezza

1. Nella valutazione dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 allegato XV del DLgs. 81/2008, vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi per:
 - a) gli apprestamenti previsti nel PSC (Piano di sicurezza e Coordinamento);
 - b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 - c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione dei fumi, laddove il tipo di lavorazioni preveda la presenza di tali rischi;
 - d) i mezzi e i servizi di protezione collettiva;
 - e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Il compenso relativo agli Oneri per la Sicurezza verrà corrisposto per acconti, proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.

Art. 70 Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è

effettuata con le modalità previste dal Regolamento generale e/o linee guida emesse dall'ANAC, come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 71 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi art. 106 comma 13, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione di crediti da corrispettivo di appalto, è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO V - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 72 Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % (due per cento) dell'importo dei lavori stessi, prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o versamento presso la tesoreria comunale presso qualsiasi agenzia specificando che il versamento deve essere in favore del Comune di Povoletto (Udine).
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
4. La garanzia deve espressamente prevedere:
 - a) l'espressa rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
 - b) validità della polizza per almeno 180 gg dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.
5. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 73 Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la

- predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
 6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
 7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
 8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 48 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 74 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 48 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 49 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale;
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 75 Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 76 Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 1. se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, c. 2;
 - 2.) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza e coordinamento di cui al presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 77 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nonché le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (arresto

da sei mesi ad un anno, ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto), ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 78 Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m.18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione della documentazione di cui al personale dipendente (pagamento delle retribuzioni) relativa al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti richiamato nel presente capitolato;
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

- c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 79 Funzioni, compiti e responsabilità di subappaltatrici e lavoratori autonomi

1. Il Responsabile del cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
- a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
2. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

CAPO VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 80 Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta)giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 57.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 81 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 56 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 82 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto nel presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti

lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 83 Inadempienza del contratto e delle controversie

In caso di inadempienza dei patti contrattuali e delle prescrizioni della Direzione Lavori da parte dell'Impresa, l'Amministrazione Appaltante avrà ampia facoltà di rescindere il contratto: in tale caso il procedimento da eseguire sarà quello indicato dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse). A seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti, riconosciute ammissibili dal Responsabile Unico del Procedimento a norma del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse) che comportino una variazione sostanziale dell'importo economico dell'opera ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento formula all'Amministrazione una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra. L'Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Art. 84 Osservanza dei contratti collettivi (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.07. 1967 n. 1643)

Nell'osservanza dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La Ditta si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante od ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro; e, se nel caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'inadempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.

Art. 85 Rescissione e risoluzione del contratto

a) Rescissione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), applicando in quest'ultimo caso, per il calcolo delle opere non eseguite, le norme del Capitolato Generale di Appalto.- In caso di rescissione del contratto, la Stazione Appaltante, nel termine non superiore ai 15 giorni, procederà alla ricognizione dei lavori eseguiti regolarmente, li accetterà in consegna unitamente ai materiali utili esistenti in cantiere, facendo quindi decorrere dalla data della presa in consegna i termini di garanzia, collaudi, crediti e saldi. Nel caso in cui la rescissione del contratto avvenga per colpa dell'Impresa o per grave ritardo o per difetti nell'esecuzione dei lavori o per gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, ogni maggior costo dei lavori rifatti, comprese tutte le spese per atti, resta a carico dell'impresa.

b) Risoluzione del contratto per volontà della Stazione Appaltante

È facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in qualunque tempo e momento, il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti nel cantiere, oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. 345 della Legge sulle Opere Pubbliche, escluso ogni altro compenso.

c) Disposizioni esplicative

Resta inteso che nel caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria od esecutrice o di rescissione del contratto per volontà dell'Impresa o della Stazione Appaltante troveranno applicazione i disposti del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse) relativa al passaggio, nel caso sopradescritto, al secondo e/o terzo classificato con le condizioni economiche da loro proposte in sede di gara d'appalto.

Art. 86 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 32;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del

- lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,

- delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
 7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 32. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 87 Ultimazione dei lavori

1. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori per le necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine - salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno - comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate nonché l'applicazione della penale prevista per i ritardi nell'esecuzione delle opere proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia e buona conservazione nonché gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione finale del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante; resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

Art. 88 Conto finale, collaudo e manutenzione delle opere sino al collaudo

1. Il conto finale dovrà essere compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Si procederà al collaudo delle opere mediante emissione di apposito Certificato di Regolare Esecuzione il quale dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.
3. Tale certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale

- di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti ed il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
 5. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
 6. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore senza che, per questo, occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
 7. Ove l'Appaltatore non dovesse eseguire tempestivamente e con ogni altra cautela le riparazioni necessarie si provvederà d'ufficio e la spesa sarà addebitata all'Appaltatore.

CAPO IX – OBBLIGHI ED ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 89 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: norme di sicurezza generali

1. I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.
5. Inoltre dovranno essere rispondenti ai dettami impartiti dall'art. 156 della Legge Regionale n. 17 del 21 ottobre 2010 che prevede l'aggiunta dei commi 2 bis e 2 ter, menzionanti quanto segue:
 - 2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
 - 2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.

Art. 90 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 91 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento, in base al D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81, viene redatto dal Coordinatore per la progettazione nominato dalla Stazione Appaltante. L'impresa appaltatrice e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano, redatto in conformità dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008. Copia del

piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, nonché in fase di gara tra la documentazione progettuale. L'impresa aggiudicatrice potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi offerti.

Prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tramite la Stazione Appaltante, convocherà una riunione presso gli Uffici della Committente a cui dovranno obbligatoriamente partecipare le seguenti figure:

- Il responsabile dell'opera per la Committente;
- Il titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori o suo rappresentante avente titolo;
- Il Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza;
- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 dell'Impresa appaltatrice dei lavori;
- Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori o suo rappresentante avente titolo;

L'oggetto della riunione sarà quello di rendere edotti e sottoporre all'esame tutti i partecipanti il piano di sicurezza e di coordinamento ed eventuali proposte modificative presentate dall'Impresa appaltatrice. A tutti i partecipanti saranno resi tutti i necessari chiarimenti sui contenuti del piano sopraccitato. In questa riunione saranno forniti i nominativi: del Direttore tecnico o del Preposto alla sicurezza che seguirà il cantiere (quest'ultimo sarà l'unico referente per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori), delle maestranze con le relative specializzazioni ed inoltre dovrà essere prodotto il libretto degli infortuni nonché la valutazione dei rischi. Nella riunione stessa dovranno essere esposti tutti i dati necessari per la compilazione della notifica preliminare, la quale dovrà essere esposta in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'Organo di vigilanza. Della presente riunione verrà redatto apposito verbale controfirmato da tutte le parti partecipanti e potrà costituire assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Successivamente all'inizio dei lavori verrà convocata dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori una riunione presso il cantiere con il Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 dell'Impresa appaltatrice dei lavori, le maestranze che opereranno nel cantiere al fine di rendere quest'ultimi edotti di tutti i rischi e pericoli che possono essere presenti nel cantiere e prevedere tutte le norme di prevenzione necessarie. Nella riunione stessa il Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza dovrà rendere noti quali sono i dispositivi di sicurezza collettivi e individuali messi a disposizione delle maestranze. Della presente riunione verrà redatto apposito verbale controfirmato da tutte le parti partecipanti. Si precisa che la sopraindicata riunione non sostituisce gli obblighi del titolare dell'Impresa Appaltatrice derivanti la formazione e informazione dei lavoratori previsti dal D. Lgs n.81/2008, nonché l'organizzazione dell'apposito servizio di pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2008. Spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori i compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 quali la promozione del coordinamento fra più imprese o lavoratori autonomi, mentre spetta al Direttore tecnico o del Preposto alla sicurezza dell'Impresa Appaltatrice la gestione di tale coordinamento, a quest'ultimo dovranno essere messi a disposizioni i documenti relativi alla valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008. L'Impresa appaltatrice è obbligata ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con lettera raccomandata, di eventuali sostituzioni o cambi di figure operanti all'interno del cantiere nonché di eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi di parti di lavorazioni. Quest'ultimi sono pariteticamente obbligati alle osservanze di quanto disposto dal piano di sicurezza e di coordinamento e al rispetto degli obblighi derivanti come previsto dal richiamato D. Lgs. 81/2008. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 potrà proporre alla Committenza la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto d'appalto. In quest'ultimo caso nell'eventualità di reiterate gravi inosservanze, la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi, la risoluzione del contratto d'appalto sarà comunque obbligatoria come previsto dal D. Lgs. 81/2008. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà pure sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni, senza che l'Impresa Appaltatrice possa muovere nessun tipo di

riserve, tale sospensione si protrarrà fino alla comunicazione scritta e alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa Appaltatrice da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Con la firma del contratto d'appalto l'Impresa Appaltatrice si impegna all'accettazione in toto di tutte le norme relative al piano di sicurezza, in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, nonché di tutte le norme riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 92 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 93 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 1.9.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore, ed a trasmetterli al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori da parte dei subappaltatori.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 94 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, deve depositare, presso la stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verificano cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.
4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 95 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 96 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: computo metrico estimativo di costi della sicurezza

Per i lavori che richiedono la redazione del "piano di sicurezza e di coordinamento" (ossia nei casi 1 e 2 del prospetto sottostante), essi devono essere inseriti in tale piano, a cura del coordinatore per la progettazione; negli altri casi devono essere inseriti nel "piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento".

Per quanto attiene i casi dei punti 3 e 5 del prospetto sottostante, si passa dalla condizione in cui i costi della sicurezza devono essere inseriti nel "piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento", a quella in cui i costi della sicurezza devono essere inseriti nel "piano di sicurezza e di coordinamento" che, di fatto, annulla e sostituisce il piano di sicurezza sostitutivo; è evidente che questa seconda determinazione dei costi

della sicurezza è giustificata dal fatto che essi potrebbero risultare diversi dai precedenti, in quanto definiti in momenti diversi della realizzazione dell'opera.

Pertanto i responsabili della determinazione dei costi della sicurezza differiscono a seconda del caso (vedasi prospetto sottostante):

- Cantieri dei punti 1 e 2: determinazione dei costi a cura del CSP in fase di redazione del PSC;
- Cantieri dei punti 3, 4, 5, 6: determinazione dei costi a cura della Stazione Appaltante (progettista dell'opera o Responsabile Unico del Procedimento - RUP) preliminarmente all'indizione della gara di appalto. Esplicitazione dei costi da parte della/e impresa/e appaltatrice/i nel rispettivo Piano di Sicurezza Sostitutivo;
- Cantieri dei punti 3 e 5: a seguito della necessità della redazione del PSC, il coordinatore per la sicurezza redige il documento suddetto e procede al calcolo dei costi. I costi possono differire in più o in meno a seconda del caso (introduzione di nuove lavorazioni, originariamente non previste, oppure parte delle lavorazioni già realizzate).

Evidentemente il RUP deve conservare evidenza della modalità di individuazione del costo della sicurezza, sia ai fini della giustificazione all'amministrazione dell'ammontare dei costi stessi, che della evidenziazione dell'impostazione in sicurezza della progettazione ed organizzazione della realizzazione dell'opera.

Nulla vieta, che il RUP consegni all'appaltatore copia di tale documento, al fine di coordinare la propria previsione dell'impostazione ed effettuazione delle lavorazioni con quelle definite successivamente dall'impresa. Riteniamo anzi che la consegna di tale documentazione sia opportuna. In caso di variante in corso d'opera, prodotta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, è espressamente previsto nel D.P.R. 222, art. 7 comma 5, che la variante deve essere compresa in una revisione del PSC, che contempri anche la determinazione dei relativi costi della sicurezza.

Il D.P.R. 222, all'art. 7, comma 5, disciplina la modalità di redazione delle varianti progettuali (quindi non le varianti al piano di sicurezza e coordinamento, ma quelle introdotte nelle opere da realizzare). In esso si dispone espressamente che anche nel caso di varianti in corso d'opera è necessario stimare i costi della sicurezza, adottando i medesimi criteri che si applicano nella fase di progettazione dei lavori od opere. Pertanto nel caso di varianti le relative perizie, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto degli adempimenti normativi, non ultimo quello relativo all'individuazione del costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso.

La determinazione n. 4/2006 stabilisce che la variante in corso d'opera può essere redatta anche per adeguare un PSC carente o per assestarne la contabilità, e cita a giustificazione il nuovo Codice Appalti. In taluni casi, invece, la variazione progettuale in corso d'opera è generata proprio dalla necessità di migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura facente parte del progetto appaltato, sia che esso contenga una vera e propria carenza di previsione - in caso di previsione parziale delle misure di sicurezza o sottostima dei relativi costi - sia che esso necessiti di meri assestamenti o correttivi di dettaglio; ciò si ricava dal Codice dei contratti..

I costi della sicurezza devono essere inseriti nei "piani di sicurezza e di coordinamento" (così come modificato dal D.Lgs. n. 528/1999 e dal e Titolo IV - Capo I° del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e nei "piani di sicurezza sostitutivi dei piani di sicurezza e di coordinamento" .

Inoltre, nel caso di lavori pubblici, i costi della sicurezza devono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a ribasso d'asta.

La definizione dei costi della sicurezza, quindi, in base alle norme sopracitate, **ha valore contrattuale**.

	Tipo di cantiere	Entità presunta del cantiere (uomini/giorno)	Designazione coordinatori		Piano di sicurezza e di coordinamento	Competenza Determinazione costi sicurezza
			progettazione	esecuz. lavori		
1	Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea	> 200	SI	SI	SI	CP
2	Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e nei quali sono previsti lavori che	qualsiasi	SI	SI	SI	CP

	comportano i rischi particolari nell'allegato 1° del D.Lgs. 81/2008					
3	Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese inizialmente non rientranti nei due casi precedenti, ma che vi ricadano successivamente per effetto di varianti in corso d'opera		NO	NO	NO	SA
4	Cantiere in cui opera una sola impresa	> 200	NO	NO	NO	SA
5	Cantieri in cui inizialmente è prevista una sola impresa la quale però si avvale di sub-appalti	come casi 1 o 2	NO	SI	SI (vedasi note)	SA/CE
6	Cantieri diversi dai precedenti, compresi quelli per lavori che richiedano l'esecuzione immediata (imminenza di incidenti, salvataggio, ecc.)	qualsiasi	NO	NO	NO	SA

Note:

- nel caso 5, il piano di sicurezza e di coordinamento viene redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- nell'ultima colonna, i simboli CP. CE. ed SA indicano rispettivamente:
CP = coordinatore della sicurezza in fase progettuale;
CE = coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
SA = stazione appaltante
- nei casi 1, 2 e 5 il coordinatore dei lavori è tenuto a modificare il piano di sicurezza e di coordinamento, compresa pertanto la parte dedicata ai costi della sicurezza, quanto intervengono modifiche significative nei lavori

Art. 97 Obblighi della Stazione Appaltante (Committente - Responsabile dei Lavori)

1. Il Committente o il Responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
2. Il Committente o il Responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti;
3. Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'art. 99 del D.lgs. 81/2008.

Art. 98 Oneri e Obblighi dell'Appaltatore - Datori di lavoro delle imprese esecutrici

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei documenti allegati al contratto (ivi incluso il Piano di sicurezza e coordinamento - rif. art. 100 e allegato XV del D.lgs. 81/2008 ed a tutte le disposizioni impartite dal responsabile dell'ufficio referente. In particolare dovrà predisporre il Piano Operativo della Sicurezza e consegnarlo alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui al Capo I Titolo II D.lgs. 81/2008 , ed in particolare:

- a) garantiscono che i luoghi di lavoro al servizio del cantiere rispondano alle norme di cui all'allegato IV del D.lgs. 81/2008;
 - b) Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o Responsabile dei lavori;
 - c) Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - d) Redigono il Piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto all'art. 100 comma 3 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, lo consegnano al responsabile dell'ufficio referente.
 - e) Acquisiscono, i sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti, i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 15 del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs 81/2008.
 4. I Datori di lavoro devono comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 5. I Datori di lavoro devono trasmettere sempre prima dell'inizio dei lavori al committente o al responsabile dei lavori:
 - le posizioni INAIL, INPS e CASSA EDILE, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - un certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INAIL, INPS e CASSA EDILE.
 6. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici e, recita la norma, i lavoratori autonomi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano operativo di sicurezza;
 7. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano operativo di sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori;
 8. All'Appaltatore, senza per questo aver diritto a compensi di sorta, spettano inoltre i seguenti oneri ed obblighi:
 - a) Rilasciare tutte le dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante in merito all'ottemperanza dello stesso contratto alle vigenti disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - b) Nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante (Committente o Responsabile dei lavori);
 - c) Nominare il Responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante (Committente o Responsabile dei lavori), all'ufficio referente;
 - d) Fornire alle Imprese subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi:
 - copia completa del Piano operativo di sicurezza;
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
 - informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, all'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione

collettiva ed individuale;

- Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'ufficio referente, con il Committente o Responsabile dei lavori e con tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 99 Obblighi del direttore tecnico del cantiere

1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute sia nel Piano Operativo della Sicurezza, sia nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, così come quelle emesse e/o impartite dal ufficio referente e/o dai competenti Organi di vigilanza e controllo;
3. Vigilare costantemente e con massimo scrupolo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
4. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee e/o che si comportassero in modo tale da compromettere la sicurezza propria e/o altrui ovvero che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
5. Vietare l'ingresso in cantiere agli estranei.

Art. 100 Obblighi del personale dell'Appaltatore

1. Tutto il personale dell'Appaltatore destinato ai lavori dovrà essere, per numero, qualità, formazione e competenza, adeguato alle caratteristiche dei lavori stessi e sarà altresì adeguatamente formato ed informato circa i rischi connessi con la propria attività lavorativa, i presidi di prevenzione e protezione nonché circa la salute e l'igiene del lavoro in genere.
2. Il personale, adeguatamente fornito dei prescritti dispositivi di protezione collettiva ed individuale, sarà tenuto ad osservare:
 - a) le norme che regolano l'utilizzo dei D.P.I. messi a disposizione del datore di lavoro;
 - b) i regolamenti in vigore in cantiere;
 - c) le norme antinfortunistiche generali e particolari del cantiere, ivi comprese dunque, le disposizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza così come quelle emesse dal responsabile dell'ufficio referente e/o dal Direttore Tecnico del cantiere e/o dai competenti Organi di vigilanza e controllo.

Art. 101 Obblighi delle imprese subappaltatrici

1. Rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nel Piano sostitutivo e nel Piano operativo di sicurezza così come tutte le richieste del Direttore tecnico di cantiere;
2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale in conformità alla normativa vigente;
3. Collaborare e cooperare con tutti i soggetti comunque coinvolti nel processo;
4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle persone presenti in cantiere;
5. Informare l'Appaltatore sui possibili rischi connessi e derivanti dalle proprie attività lavorative in cantiere.

Art. 102 Obblighi dei lavoratori autonomi

1. Accanto a quanto sopra indicato per le Imprese subappaltatrici, la normativa esplicita altresì i seguenti obblighi a carico dei lavoratori autonomi:
 - a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del capo I del Titolo III del D.lgs. 81/2008;
 - b) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal capo II del Titolo III del D.lgs. 81/2008.

Art. 103 Responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante e verso terzi

1. Fermi restando gli oneri e gli adempimenti tutti di cui all'articolo "Oneri, obblighi e responsabilità a carico della Ditta aggiudicataria" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per patto espresso si conviene che l'Appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, restando inteso esplicitamente che le norme contenute in questo Capitolato Speciale, ivi incluse quelle del presente articolo, sono finalizzate allo scopo predetto ma che tuttavia la loro osservanza non ne limita né riduce la responsabilità.

CAPO X – CLAUSOLE AMBIENTALI GENERALI

Art. 104 Riferimenti di legge e rispetto delle norme ambientali

1. Per l'espletamento del servizio si richiamano le disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. il Comune si riserva di effettuare verifiche nelle aree di lavoro allo scopo di verificare il rispetto delle seguenti prescrizioni.

Art. 105 Rifiuti

1. Si precisa in particolare che l'appaltatore è il produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività (incluse eventuali demolizioni e materiali di scavo) .
2. I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice "CER".
3. Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii..
4. Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all'esterno dell'area di lavoro.
5. Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque.
6. Al termine dei lavori relativi a ciascun cantiere ogni rifiuto dovrà essere rimosso.
7. L'appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese.
8. L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del servizio tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti
9. L'appaltatore è comunque tenuto in particolare alla stretta osservanza della vigente normativa Nazionale e Regionale in materia di smaltimento a rifiuto delle terre e delle rocce provenienti da scavi e movimenti di terra in genere.

Art. 106 Terre e rocce da scavo

1. L'appaltatore è tenuto a individuare – prima dell'apertura del cantiere – i casi in cui le terre e rocce derivanti da scavi e/o movimenti terra condotti nell'ambito del contratto possono essere escluse dal campo di applicazione della parte IV del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. e quindi trattate come materiali e non come rifiuti.
2. L'appaltatore è tenuto predisporre un documento nel quale dà evidenza della sussistenza di tutte le condizioni stabilite dall'articolo 186 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. ;
3. Il Comune si riserva di richiedere all'appaltatore evidenza di tale documento e della documentazione di supporto collegata (es.: certificati di analisi).

Art. 107 Contaminazione del suolo e delle acque

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo o delle acque superficiali o sotterranee.
2. In particolare dovrà tenere ogni contenitore di prodotti potenzialmente pericolosi per l'uomo o per l'ambiente (es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al coperto, su superfici impermeabilizzate. Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno quindi essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad impianti di depurazione adeguati.
3. Eventuali serbatoi o contenitori di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti all'interno di bacini di contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti.

Art. 108 Rumore

1. L'appaltatore si impegna a non produrre rumori o vibrazioni inutili ed a minimizzare il rumore prodotto nello svolgimento delle attività affidate.
2. L'appaltatore è tenuto a rispettare gli orari definiti nei regolamenti comunali applicabili e/o nell'autorizzazione in deroga.
3. Ove possibile, l'appaltatore programmerà i lavori rumorosi generatori di vibrazioni in orari che minimizzino il disturbo causato ai cittadini nelle vicinanze del cantiere.

CAPO XI – NORME FINALI

Art. 109 Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 29 del CSA, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 110 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse) e di quelli specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono a completo carico dell'appaltatore e pertanto si intendono compensati nei prezzi di contratto, gli oneri, le responsabilità e gli obblighi di sua usuale competenza ed in particolare quelli, qui di seguito, meglio specificati:

- 1) Tutte le spese di contratto, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto;
- 2) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza;
- 3) Le spese per esperienze, saggi, prelievi e prove di carico, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- 4) La formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto di esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
- 5) L'apprestamento, entro il cantiere, o la manutenzione, del locale o dei locali destinati ad uso ufficio per la Direzione dei lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente e dotati di allacciamento telefonico;
- 6) La costruzione di un idoneo edificio o prefabbricato con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai;
- 7) Il nolo ed il deperimento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, ecc. e di tutte le opere, nessuna esclusa, e di quanto occorra all'esecuzione piena dei lavori, dal giorno della consegna fino al compimento dell'opera;
- 8) Le spese per l'esecuzione e l'esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, il tutto sotto la propria responsabilità;
- 9) Tutte le indennità, i tributi e gli oneri per la messa in discarica del materiale rifiutato o ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori;
- 10) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione lavori;

- 11) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici di propria competenza;
- 12) L'onere di valersi anche dell'artigianato e della manodopera, tenuto conto delle necessità di utilizzare le maestranze specializzate;
- 13) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino al lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- 14) L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli Uffici Tecnici Comunali, E.N.E.L., TELECOM, ACQUEDOTTO per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. La richiedente sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta perciò al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti o indiretti;
- 15) Sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.- Infatti l'Appaltatore è sempre responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati o manufatti esistenti in prossimità del luogo o sito di intervento e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere, rimane quindi a carico qualsiasi danno arrecato a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- 16) Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, l'impresa esecutrice non provveda ad installare una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatto o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 07/01/1956 n. 164);
- 17) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dall'appalto, nel periodo intercorrente tra la loro ultimazione ed il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Capitolato generale;
- 18) Le spese per la raccolta periodica delle fotografie, dall'inizio dei lavori, per determinare la situazione di fatto, durante la costruzione ed infine ad ultimazione avvenuta, e comunque quelle che saranno volta per volta richieste dalla Direzione Lavori. Le fotografie saranno del formato tale da consentire una chiara individuazione dei particolari costruttivi e di ciascuna di esse sarà consegnata una copia in carta, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
- 19) L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ordinare a Ditta Specializzata nel settore ed ad installare, in luogo visibile, il prescritto cartello di cantiere in pannello di masonite dura o similare, verniciato con due mani, delle dimensioni di almeno cm. 260x150 o misure correnti da convenire con la Direzione dei Lavori o con la committente, completi delle diciture qui di seguito riportate:
 - regione;
 - provincia;
 - comune ove si effettuano i lavori;
 - committente dell'intervento (se diversa dall'amministrazione comunale);
 - descrizione dei lavori;
 - estremi del contratto d'appalto;
 - importo netto di contratto;
 - progettista delle opere;
 - il responsabile del procedimento;
 - direttore dei lavori delle opere;
 - direttore operativo;

- coordinatore per la sicurezza nella fase progettuale;
 - coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
 - impresa esecutrice;
 - direttore di cantiere;
 - responsabile della sicurezza in cantiere per l'Impresa;
 - assistente tecnico dell'Impresa;
 - data di consegna dei lavori;
 - data presunta di ultimazione dei lavori;
 - elenco del/dei subappaltatore/subappaltatori;
 - finanziamento dell'opera
- 20) Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti;
- 21) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, cavalletti e fasce plastificate bianco-rosse, nei tratti di strada eventualmente interessanti i lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cioè secondo le particolari indicazioni della Direzione Lavori e della Vigilanza Urbana, compresa l'eventuale installazione di paline semaforiche, se necessarie;
- 22) Il rispetto delle tubazioni di acqua, dei cavi elettrici nel sottosuolo e la rimessa in ripristino alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto, ENEL, ed elettricità comunali, secondo le indicazioni degli Enti interessati;
- 23) Al fine di assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei e mobili e comunque sul luogo, così come previsti da:
- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 626 del 19.09.1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655 - 89/656 - 90/270 - 90/394);
 - dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 494 del 14.08.1996 attuativo della direttiva CEE 92/57);
 - dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 242 del 19.03.1996 modificativo ed integrativo del D. Lgs. n. 626 del 19.09.1994);
 - dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 528 del 18.11.1999 modificativo ed integrativo del D. Lgs. n. 494 del 14.08.1996)
- 24) La fornitura di acqua potabile per gli operai;
- 25) La fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno indicati od approvati dalla Direzione dei lavori, se presentati dall'Impresa;
- 26) La pulizia dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;
- 27) La fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per le eventuali prove di carico e per le operazioni di collaudo, per il prelievo di campioni, nonché tutte le spese comunque occorrenti per le prove che la Direzione dei Lavori intenderà effettuare sui materiali, attrezzature, componenti ed impianti;
- 28) All'interno del cantiere, le maestranze dovranno tenere un contegno conveniente al luogo in cui si opera. Fatto questo, restano salve ed imprejudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge;
- 29) Sarà inoltre obbligo dell'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire l'importo del compenso a corpo o a misura: non spetterà quindi all'Appaltatore altro indennizzo qualora il prezzo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni;

- 30) L'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, per invalidità e vecchiaia, la tubercolosi nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'opera. Resta stabilito che, in caso d'inadempienza la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20%, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi delle posizioni assicurative dei propri dipendenti.- L'Impresa è tenuta a trasmettere al Direttore dei lavori:
- a) la documentazione di avvenuta denuncia dell'appalto agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi inclusa la Casse Edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi;
 - b) le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici.- Sarà inoltre trasmessa periodicamente copia dei versamenti contributivi, assicurativi, antinfortunistici effettuali.
- 31) La comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini stabiliti dalla stessa di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- 32) L'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e - se cooperative - anche nei confronti dei soci, le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'azienda e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore, e se nel caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto a loro è dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per le detrazioni o sospensioni di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per il risarcimento di danni o la corresponsione di interessi;
- 33) L'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
- 34) L'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi, compresi anche tutti i danni, eventualmente anche secondo rischio, nonché l'assicurazione contro gli incendi, la Polizza intestata alla stazione appaltante;
- 35) Le spese relative alle prove di carico in genere;
- 36) L'affidamento dell'eventuale custodia dei cantieri a persone provviste della qualifica di Guardia Particolare Giurata. L'affidamento dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante pena il non riconoscimento delle spese di custodia;
- 37) Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 ed al Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10/01/1991 n. 55, che all'art. 9 "Adeguamento dei Capitolati Speciali d'Appalto", dice:

- a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - incluse la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
- b) *la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere eseguita con cadenza quadrimestrale.- Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.-*
- c) nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.-
- d) il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esercizio dei lavori.-

38) Infine l'Appaltatore si impegna ad attenersi a tutte le legittime richieste impartite dalla Stazione Appaltante e citate sul Bando di Gara.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto - entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente alle spese necessarie, disponendo i dovuti pagamenti a carico dell'Appaltatore: essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata inoltre una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il tempo fissato nell'atto di notifica.

Fatte salve quanto già espresso precedentemente in questo articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono inoltre comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con la sola esclusione di quelle relative alla messa in sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dalla sede o deposito della ditta fino al cantiere e viceversa;
- c) le spese per attrezzi ed opere provvisoriale e per quant'altro occorre all'esecuzione piena e perfettamente eseguita dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori dal Responsabile del Procedimento o dall'Organo di Collaudo, dal giorno in cui comincia l'opera fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione od all'emissione del Collaudo Amministrativo;
- e) Le spese per la realizzazione delle vie di accesso al cantiere;
- f) Le spese per la formazione di idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'Ufficio della Direzione dei Lavori nel cantiere;
- g) Le spese per il passaggio, occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o per estrazioni di materiali in genere;
- h) Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio od all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Amministrativo;
- i) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008

Inoltre l'Appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La Stazione Appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore al fine di una corretta gestione ed uso degli stessi.

Infine sono a totale carico dell'Appaltatore le spese relative alla pubblicità, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse),

nel caso si verificano le seguenti condizioni, anche separatamente:

- a) l'importo finale dei lavori superiori di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;
- b) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con ritardo superiore ai mesi 6 rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissata al momento dell'aggiudicazione;
- c) le sentenze e le pronunce emesse dall'Osservatorio dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Particolare attenzione dovrà l'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto e da tutti gli altri che risultano conseguenzialmente legati a tale disposizione. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate farà carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale da parte della Stazione Appaltante.

Art. 111 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore ha l'obbligo di:

- a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benchè invitato non si presenti;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese.

Art. 112 Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termine di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano al scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico od archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante.- L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 113 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore, che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,

archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1 e 2, ai fini di cui all'art. 59.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 114 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 115 Custodia del cantiere

É a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 116 Mantenimento del transito lungo le strade durante l'esecuzione dei lavori e misure di sicurezza conseguenti agli stessi

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di qualsiasi specie inerenti all'Appalto sarà costantemente assicurato il transito delle persone e dei veicoli degli abitanti della zona come pure sarà necessario mantenere l'accesso alle strade laterali ai fondi ed alle abitazioni. L'impresa è pertanto responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno e dovrà quindi adottare tutte le opportune cautele relative, come segnali guardina, cavalletti, illuminazione di notte nei tratti più pericolosi, opere di protezione provvisoria per evitare inconvenienti al pubblico transito. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'impresa ritenendoli impliciti nella esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto stesso, ritenendo che ogni responsabilità civile e penale nei riguardi della sicurezza del transito gravi sull'impresa, mentre l'Amministrazione appaltante ed il personale di direzione e sorveglianza dei lavori ne restano interamente sollevati. Per quanto riguarda i tipi di segnaletica da adottare si richiama espressamente quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. L'impresa non avrà diritto a compensi aggiuntivi ai prezzi di contratto per gli oneri di cui sopra in quanto già previsti nella formazione degli stessi.

Art. 117 Manutenzione delle opere sino al collaudo ed uso delle stesse prima del collaudo

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo provvisorio delle opere (come definito dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse)), la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e

spese dell'impresa la quale anche in presenza del traffico esistente sulla strada, già in fase di esercizio, la eseguirà senza portare in alcun modo turbamento medesimo e comunque con il rispetto delle norme di Legge a tutela della circolazione e della incolumità pubblica restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. L'Impresa pertanto sarà tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di Legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Direzione dei Lavori, senza che, per gli oneri che ne potessero derivare, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove per l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa medesima. Dopo l'ultimazione dei lavori (anche frazionata), accertata mediante certificato e nelle more dell'esecuzione delle operazioni di collaudazione tecnico - amministrative, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Impresa la consegna delle opere già completate, previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto delle visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.

Art. 118 Manutenzione gratuita

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 119 Presa in consegna dei lavori ultimati

- a. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, il tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- b. Se la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui al comma precedente, che dovrà essere comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
- c. Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- d. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- e. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere, dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 120 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.